



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 11 novembre 2002

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 11 novembre 2002, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

- 1) **Reclamo calciatore BAZZANELLA RICCARDO**
(avverso sanzioni calciatori diversi in relazione alla gara Ortigara Grigno/Nordauto Virtus del 25.7.2002, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – Delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Provinciale Autonomo di Trento Com. Uff. n. 14 del 3.10.2002)
INAMMISSIBILE ex art. 29, comma 1, C.G.S.
- 2) “ **U.S. SAN LORENZO**
(avverso decisioni seguito trasferimento del calciatore Babolin Alessandro dell'U.S. San Lorenzo all'A.C. Bovolenta – Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 24/D Riunione del 9.5.2002)
INAMMISSIBILE
- 3) “ **A.S. PANTALLA**
(avverso decisioni merito gara Deruta/Pantalla del 21.9.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria Com. Uff. n. 13 del 17.10.2002)
RESPINTO
- 4) “ **U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA**
(avverso decisioni seguito gara Sassuolo/Castelnuovo Garfagnana del 13.10.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Com. Uff. n. 60/C del 30.10.2002)
PARZIALMENTE ACCOLTO riducendo a n. 4 gare la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Biggi Domenico e conferma nel resto

- 5) **Reclamo A.C. MASLIANICO** **ORDINANZA** di rimessione degli atti
(avverso decisioni merito gara Maslianico/Base del 22.9.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 15 del 17.10.2002) all'Ufficio Indagini per accertamenti
- 6) **Ricorso per revocazione calciatore SPAGNOLI INAMMISSIBILE MARCO**
(avverso la sanzione della squalifica fino al 30.4.2004 – Delibera della C.A.F. Com. Uff. n. 2/C dell'8.7.2002)
- 7) **Reclamo calciatore LA VACCARA CALOGERO RESPINTO**
(avverso la sanzione della squalifica per mesi 2, inflitta a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale Com. Uff. n. 35 dell'11.10.2002)
- 8) “ **CITTA' DI MONREALE** **ACCOLTO** annulla l'impugnata delibera,
(avverso decisioni merito gara A/R Kokalos/Città Monreale del 6.10.2002 – Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia Settore per l'Attività Giovanile e Scolastico Com. Uff. n. 13 del 24.10.2002) infliggendo alla A.P. Kokalos la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara a fianco indicata con il punteggio di 0-2